

450

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	10
Missioni vevoli nella seduta del 6 aprile 2004	3	Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Atti di controllo e di indirizzo	11
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	6	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	11
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	6	<i>ERRATA CORRIGE</i>	11
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	7	Mozioni Marcora ed altri n. 1-00336, de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00330 e Onnis ed altri n. 1-00352 sulla vaccinazione contro la <i>blue tongue</i>	12
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissioni di documenti)	7	(Sezione 1 – Mozioni)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8, 9	Progetti di legge nn. 566-592-1155-3068-4180-4341-4421	18
Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	10	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	18
Difensore civico della provincia autonoma di Trento (Trasmissione di un documento) .	10	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 aprile 2004.**

Alemanno, Amici, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Santulli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amici, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, De Simone Alberta, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Santulli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° aprile 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FANFANI: « Disposizioni per la tutela sanitaria degli atleti minorenni impegnati in competizioni calcistiche » (4871);

PATARINO ed altri: « Disposizioni per il riordino della didattica musicale nel Sistema dell'istruzione nazionale » (4872);

OSVALDO NAPOLI: « Interventi per la celebrazione del cinquantenario della conquista del K2 » (4873);

BIANCHI CLERICI: « Interventi a sostegno dello sviluppo delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale » (4874).

In data 2 aprile 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROSATO ed altri: « Disposizioni per l'incentivazione del trasporto marittimo e aereo delle merci » (4876);

FLUVI: « Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio » (4877);

RAISI: « Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali delle donazioni di beni non alimentari » (4878);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifiche alla Costituzione concernenti i tribunali militari in tempo di pace » (4879).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 2 aprile 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002 » (4875).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 6 aprile 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 340-363-911-1913-1929-2068-2419-2551-2776-2782-2791-*bis*. — Senatori CADDEO ed altri; ROLLANDIN ed altri; MULAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE; Senatrice DATO; CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; Senatori TONINI ed altri; COSSIGA ed altri; Senatrice DATO; CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (4880).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CIRO ALFANO ed altri: « Modifica dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela legale del personale appartenente alle Forze di polizia » (4776) *Parere delle Commissioni II, IV e V;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GUIDO ROSSI ed altri: « Modifiche all'articolo 80 della Costituzione in materia di partecipazione del Parlamento alla definizione delle politiche dell'Unione europea » (4782) *Parere della XIV Commissione;*

MOLINARI: « Istituzione del Giorno della memoria e del Museo della memoria in ricordo delle vittime della sciagura ferroviaria di Balvano del 3 marzo 1944 » (4798) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERROTTA: « Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti l'ordinamento della Repubblica » (4805) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: « Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (4861);

S. 340-363-911-1913-1929-2068-2419-2551-2776-2782-2791-*bis* Senatori CADDEO ed altri; ROLLANDIN ed altri; MULAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE; Senatrice DATO; CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA;

Senatori TONINI ed altri; COSSIGA ed altri; Senatrice DATO; CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 » (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (4880) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.*

II Commissione (Giustizia):

MARRAS ed altri: « Disposizioni per l'affidamento dei condannati a comunità di lavoro e recupero sociale » (4272) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XII;*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti comuni » (4826) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

MARAN ed altri: « Disposizioni in materia di collaborazione transfrontaliera tra gli enti locali di Italia, Austria e Slovenia » (4664) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

MOLINARI: « Disposizioni in favore dei componenti delle bande musicali delle Forze armate e della Polizia di Stato » (4821) *Parere delle Commissioni I e V.*

VI Commissione (Finanze):

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'esclusione dal condono tributario delle fatture per operazioni inesistenti e delle "fatture autoprodotte" » (4831) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

VII Commissione (Cultura):

CARLI ed altri: « Istituzione dell'Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti » (4620) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DELL'ANNA: « Istituzione del Parco archeologico di Serra Cicora » (4835) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERLINI: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle mura poligonali di Anagni e del suo complesso architettonico » (4866) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

REALACCI ed altri: « Disposizioni per la lotta contro la violenza stradale » (4119) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

GAMBINI ed altri: « Trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo in società per azioni » (2855) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RUZZANTE: « Disposizioni per la regolamentazione dei programmi di televendita e telepromozioni » (4544) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, IX, XII e XIV;*

MAZZOCCHI: « Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di regolamentazione nel settore dei materiali gemmologici in commercio » (4814) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PAOLETTI TANGHERONI ed altri: « Istituzione presso i comuni di fondazioni per il sostegno di attività di utilità sociale » (4502) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

CIRIELLI ed altri: « Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti della costiera amalfitana » (4660) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CIRIELLI ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (4804) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 marzo 2004, concernente il differimento dello sciopero del personale della società ENAV SpA, della società Hub s.r.l. e dei nuclei tecnici della società Alitalia SpA.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 18 marzo 2004, sentenza n. 98 del 10-18 marzo 2004 (doc. VII, n. 439), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 103 del 22 marzo-1° aprile 2004 (doc. VII, n. 440) con la quale: dichiara che spetta allo Stato disciplinare con i decreti 7 dicembre 1999 (Modalità di riversamento dell'acconto IVA dicembre 1999) e 13 dicembre 2000 (Modalità di riversamento all'erario dell'acconto IVA di dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405), emessi dal direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, le modalità del riversamento dell'acconto IVA alla regione siciliana;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Sentenza n. 106 del 24 marzo-2 aprile 2004 (doc. VII, n. 441) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Catanzaro;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 107 del 24 marzo-2 aprile 2004 (doc. VII, n. 442) con la quale: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 647 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Terni;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 29 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 3 marzo 2004, concernente l'indagine di controllo sul piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 1° aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-

ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 224).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti, con lettera in data 2 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 1° aprile 2004, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 2003 (doc. XLVIII, n. 9).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 29 marzo 2004, ha trasmesso un documento, approvato dall'Assemblea del CNEL nella riunione del 25 marzo 2004, recante le osservazioni e le proposte sul documento programmatico triennale 2004/2006 sulla politica dell'immigrazione.

Questo documento sarà trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 29 marzo 2004, ha trasmesso un documento, approvato dall'Assemblea del CNEL nella riunione del 25 marzo 2004, recante le osservazioni e le proposte sul riordino delle norme per la prevenzione per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Questo documento sarà trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 31 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (doc. XXVII, n. 13).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 31 marzo 2004, ha trasmesso otto note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: LULLI ed altri n. 9/2031-*bis*/9 e MAZZOCCHI ed altri n. 9/2031-*bis*/10, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 febbraio 2002, concernenti, rispettivamente, investimenti per innovazioni tecnologiche e norme a favore delle imprese artigiane; SCALTRITTI ed altri n. 9/1533-B/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002, concernente disposizioni in materia di paste alimentari fresche; COZZI ed altri n. 9/4102-B/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio

2003, concernente il deposito dei bilanci delle imprese; MANZINI ed altri n. 9/3200-*bis*/20 e BERSANI ed altri n. 9/3200-*bis*/102, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernenti, rispettivamente, fondi alle regioni per l'ammodernamento degli impianti a fune e potenziamento del settore tessile; POLLEDRI ed altri n. 9/4592/3 e RUZZANTE ed altri n. 9/4592/4, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2004, concernenti la tutela dei consumatori attraverso l'azione collettiva giudiziale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 1° aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la relazione concernente il piano nazionale di assegnazione della radiofrequenze relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. (doc. CXLVI, n. 1).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sui risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni per l'anno 2003 (doc. CLXV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

nn. 17901, 17905 e n. 23927 — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, la comunicazione relativa al decreto ministeriale in data 16 marzo 2004, concernente variazione di bilancio nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 12209 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 6 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, la relazione sul-

l'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE-GEIE), riferita al periodo giugno 2002-giugno 2003 (doc. CLXXX n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la comunicazione relativa ad un decreto del ministro della difesa del 17 marzo 2004 concernente l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione permanente (Difesa).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 19 dicembre 2003 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che

sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

due decreti in data 31 marzo 2004 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 17 marzo 2004 del Ministero della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

quattro decreti in data 4 marzo 2004 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 24 febbraio 2004 del ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto in data 10 marzo 2004 ed un decreto in data 18 marzo 2004 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

due decreti in data 4 marzo 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente) e alla IX Commissione permanente (Trasporti)*.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 1° aprile 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica dello scioglimento del consiglio comunale dei Burchi (Cagliari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal difensore civico della provincia autonoma di Trento.

Il difensore civico della provincia autonoma di Trento con lettera pervenuta in data 30 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2003 (doc. CXXVIII n. 3/10).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con lettera pervenuta in data 31 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2003 (doc. CXXVIII, n. 3/8).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina

del professor Enzo Boschi a Presidente dell'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) (99).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 marzo 2004, a pagina 3, seconda

colonna, dalla tredicesima alla quindicesima riga, deve leggersi: « Modifica dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 » e non « Modifica dell'articolo 33 della legge 22 maggio 1975, n. 152 », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 marzo 2004, a pagina 3, seconda colonna, undicesima riga, deve leggersi: « 3 marzo 1944 » e non « 1° marzo 1944 », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 marzo 2004, a pagina 3, prima colonna, ventiduesima e ventitreesima riga, deve leggersi: « 30 giugno 2003 » e non « 30 luglio 2003 », come stampato; alla medesima pagina, prima colonna, ultima riga, deve leggersi: « ai fini dell'esclusione » e non « in materia di esclusione », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° aprile 2004, pagina 4, seconda colonna, dopo la quindicesima riga inserire la seguente:

II Commissione (Giustizia):

MOZIONI MARCORA ED ALTRI N. 1-00336, de GHISLANZONI CARDOLI
N. 1-00330 E ONNIS ED ALTRI N. 1-00352 SULLA VACCINAZIONE
CONTRO LA « BLUE TONGUE »

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

a partire dal mese di agosto del 2000 si sono verificati focolai di febbre catarrale degli ovini, inizialmente in Sardegna e poi in molte regioni meridionali e centrali;

con ordinanza ministeriale dell'11 maggio 2001 il Ministro della sanità, in attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio dell'Unione europea del 20 novembre 2000 e delle decisioni della Commissione europea 2001/138/CE e 2001/141/CE, disponeva un programma obbligatorio di controllo della febbre catarrale degli ovini, basato su misure di profilassi e principalmente sulla vaccinazione pianificata sia degli ovini che dei bovini allevati nei territori sottoposti a rischio di propagazione dell'infezione;

la legge n. 388 del 2000, all'articolo 129, come modificato dalla legge n. 448 del 2001, ha disposto il finanziamento di 10,329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per interventi strutturali, di indennizzo e di prevenzione per gli allevamenti siti nelle zone dove sia accertata la presenza dell'infezione, mentre per il 2004 non risulta alcuna disponibilità nella legge finanziaria per il 2004;

le campagne di vaccinazione che si sono susseguite e che hanno interessato sia

gli ovini che i bovini, secondo quanto denunciato dagli allevatori e dalle loro organizzazioni, hanno provocato gravissimi effetti collaterali, evidentemente non attesi, che hanno causato notevoli danni alle aziende zootecniche in termini di aborti, riduzione della produzione, morte degli animali e blocco della movimentazione degli animali, che ha prodotto effetti particolarmente gravi alle aziende zootecniche bovine;

il Sottosegretario per la salute, senatore Cesare Corsi, nel rispondere ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione agricoltura presentata nel mese di dicembre 2003, ha fornito dati sconcertanti, affermando che, in seguito alla vaccinazione contro la *blue tongue*, i servizi veterinari hanno segnalato per il 2001 n. 21 aborti tra gli ovini e n. 318 tra i bovini, mentre per il 2002 si sono registrati n. 32 aborti tra gli ovini e n. 121 tra i bovini;

i dati forniti dal Governo sono in totale contrasto con quanto denunciato dagli allevatori e dimostrano in maniera evidente che il fenomeno sfugge totalmente alle rilevazioni delle autorità veterinarie, a causa di procedure inadeguate e penalizzanti per gli allevatori già danneggiati dai postumi della vaccinazione;

la totale dissonanza tra i dati forniti dal Governo e quelli diffusi dai *media* nazionali sconcertano e disorientano l'opinione pubblica, che, invece, proprio sui temi della qualità e della sicurezza alimentare, avrebbe bisogno di certezze e rassicurazioni;

le campagne di vaccinazione condotte nei due anni passati hanno mirato essenzialmente a coinvolgere la totalità degli animali presenti nel territorio, indipendentemente dal loro stato di salute, in termini di debilitazione, stato di gravidanza, allattamento, periodo precedente alla rimonta;

la vaccinazione è stata condotta utilizzando un vaccino vivo attenuato e, quindi, dotato di particolare forza, che ha generato fondati sospetti di sieroconversione e, quindi, di propagazione della malattia a causa proprio della vaccinazione;

il vaccino utilizzato è raccomandato per i soli ovini, non risulta testato sui bovini, è privo dell'autorizzazione dell'Unione europea ed è privo, addirittura, dell'obbligatorio foglio illustrativo contenente le controindicazioni;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano stanziati risorse finanziarie adeguate per sostenere le aziende zootecniche che risultino danneggiate, sia direttamente che indirettamente, in seguito alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, al fine di accelerare le procedure di liquidazione dei danni diretti e indiretti subiti dalle aziende in seguito alle precedenti campagne di vaccinazione;

ad avviare un costruttivo confronto con gli allevatori — oggi messi in ginocchio anche a causa dei danni subiti in conseguenza della vaccinazione — volto al rilancio della zootecnia di qualità, a partire dalle razze autoctone fino alla chiusura del processo di filiera;

ad intensificare gli sforzi per rendere disponibili al più presto vaccini inattivati;

a disporre, d'intesa con gli istituti zooprofilattici e con le organizzazioni degli allevatori, un approfondito monitoraggio sull'intero territorio interessato dalle precedenti campagne vaccinali, al fine di accertare l'effettiva situazione nelle aziende zootecniche;

tenendo conto della necessità di combattere l'endemizzazione della malattia, a farsi promotore in sede europea di una proposta di cambiamento delle attuali direttive in materia di movimentazione di animali, con particolare riferimento alla rimozione di alcune restrizioni penalizzanti per la zootecnia del nostro Paese, ad ulteriore modifica di quanto già previsto dalla decisione CE del 25 novembre 2003, previa istituzione di uno specifico sistema di sorveglianza;

a sviluppare e migliorare la collaborazione tra tutti gli istituti zooprofilattici per contrastare con maggiore efficacia la *blue tongue*;

a provvedere allo studio entomologico e ad avviare un programma di lotta contro gli insetti vettori, anche tramite la formazione degli operatori interessati, attivandosi perché siano destinate allo scopo apposite risorse finanziarie;

a rivedere il nuovo protocollo appena definito dal ministero della salute, affinché siano garantite effettivamente l'impossibilità di sieroconversione e la minimizzazione dei danni per gli allevatori;

a sospendere la campagna di generalizzata vaccinazione di imminente avvio, fatta salva la vaccinazione richiesta dagli allevatori che, volontariamente o per stato di necessità, devono ricorrere alla movimentazione del bestiame.

(1-00336) « Marcora, Borrelli, Rava, Franci, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Ruggieri, Paola Mariani, Buglio, Lettieri, Grandi, Zanella, Santagata, Luongo, Merlo, Albonetti, Abbondanzieri, Sandri, Nannicini, Soro, Pasetto, Ciani, Pisapia, Quartiani, Pannattoni, Frigato, Realacci, Rosato, Villari, Franceschini, Meduri, Reduzzi, Rusconi, Volpini, Stradiotto, Potenza, Micheli, Mantini, Morgando, Ladu, Iannuzzi, Boato, Fioroni, Fanfani, Carbonella,

Lusetti, Monaco, Boccia, Delbono, Fistarol, Carli, Sasso, Olivieri, Zunino, Angioni, Tildei, Tolotti, Duca, Kessler, Chianale, Raffaella Mariani, Cazzaro, Piscitello, Banti, Innocenti, Ruzzante, Maran, Bimbi, Colasio, Grillini, Guerzoni, Motta, Maurandi, Nieddu, Tonino Loddo, Molinari ».

(4 marzo 2004)

La Camera,

premesso che:

a partire dall'anno 2000 si sono verificati in Italia diversi focolai di febbre catarrale degli ovini, in particolare in Sardegna e nelle regioni meridionali e centrali;

con ordinanza dell'11 maggio 2001 del Ministro della sanità, in attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio dell'Unione europea del 20 novembre 2000 e delle decisioni della Commissione europea 2001/138/CE e 2001/141/CE, veniva disposto un programma obbligatorio di controllo della febbre catarrale degli ovini, basato, principalmente, sulla vaccinazione pianificata sia degli ovini che dei bovini allevati nei territori ritenuti a rischio di propagazione dell'infezione;

le campagne di vaccinazione che hanno interessato sia gli ovini che i bovini avrebbero provocato, come più volte denunciato dagli allevatori, gravissimi danni economici diretti ed indiretti, questi ultimi a causa di un generalizzato blocco delle movimentazioni imposto alle aziende zootecniche delle aree interessate alle azioni di profilassi;

le campagne di vaccinazione sono state avviate in assenza di uno specifico protocollo operativo e non hanno tenuto in conto adeguato lo stato di salute degli

animali trattati in termini di debilitazione, stato di gravidanza, allattamento, periodo precedente alla rimonta;

la vaccinazione condotta utilizzando un vaccino vivo attenuato, peraltro non sperimentato sui soggetti di specie bovina, ha generato fondati sospetti di sieroconversione e, quindi, di propagazione della malattia;

per la nuova campagna di vaccinazione, di imminente avvio, che, tra l'altro, dovrà riguardare più sierotipi, il Ministro della salute ha recentemente ufficializzato un protocollo di vaccinazione;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano stanziati risorse finanziarie adeguate per sostenere le aziende zootecniche che risultino danneggiate, sia direttamente che indirettamente, a seguito della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, oltre che dal blocco delle movimentazioni;

ad intensificare gli sforzi per rendere disponibili al più presto vaccini inattivati;

a farsi promotore, in sede europea, di una proposta di modifica delle attuali direttive in materia di movimentazione degli animali, con particolare riferimento alla rimozione di alcune ingiustificate restrizioni, penalizzanti per la zootecnia delle aree centro-meridionali del nostro Paese;

a sviluppare e migliorare la collaborazione tra gli istituti zooprofilattici per contrastare con maggiore efficacia la *blue tongue*;

ad attivarsi affinché siano stanziati apposite risorse finanziarie per avviare un programma di lotta contro gli insetti vettori, anche tramite la formazione degli operatori interessati;

a sospendere la campagna di generalizzata vaccinazione fino al reperimento di nuove risorse finanziarie necessarie per far fronte ai danni arrecati alle aziende zootecniche, fatta salva la vaccinazione richiesta volontariamente dagli allevatori

che per stato di necessità, in attesa della modifica delle attuali direttive in materia di movimentazione degli animali recettivi, debbano ricorrere alla movimentazione del bestiame;

ad avviare un costruttivo confronto con gli allevatori volto al rilancio della zootecnia di qualità e del processo di filiera;

ad attivarsi affinché siano finanziati progetti, anche locali, volti a favorire azioni per il miglioramento della filiera zootecnica.

(1-00330) « de Ghislanzoni Cardoli, Ricciuti, Misuraca, Masini, Marinello, Meroi, Burani Procaccini, Savo, Collavini, Jacini, Zama, Marras ».

(1° marzo 2004)

La Camera,

premesso che:

in diverse regioni italiane, dall'agosto 2000, sono stati riscontrati focolai di febbre catarrale degli ovini (*Blue Tongue*), grave infezione virale che può colpire i capi ovini, caprini e bovini;

tale patologia è dovuta al contagio da *Blue Tongue Virus*, del quale si conoscono, nel mondo, ben ventiquattro ceppi diversi;

l'agente virale infettante si trasmette non già per contagio diretto tra animali sieropositivi, ma perché inoculato dagli insetti vettori (*Culicoidi*);

risulta altresì che i diversi ceppi del virus sarebbero diffusi da ben individuabili *Culicoidi* specializzati. Il Terzo Simposio Internazionale sul tema ha ad esempio evidenziato che il ceppo BTV 2 è trasmesso, in Nord America, dal *Culicoides in signis*, mentre non può essere trasmesso dal *Culicoides sonorensis*, pur capace, a sua volta, di inoculare nell'animale ospite i ceppi BTV 10, 11, 13 e 17;

in attuazione della direttiva 2000/175/CE del Consiglio e delle decisioni 2001/138/CE e 2001/141/CE della Commissione europea, nel maggio 2001 il Ministero della salute disponeva, per i territori ritenuti a rischio di propagazione della malattia, un piano di profilassi obbligatoria, incentrato sulla vaccinazione pianificata dei capi ovicaprini e bovini allevati in quelle zone;

la vaccinazione obbligatoria dei capi sensibili alla predetta patologia è stata attuata durante le campagne di prevenzione degli anni scorsi con un « vaccino vivo attenuato », l'unico esistente in commercio nelle quantità richieste per fronteggiare le epidemie, peraltro neppure adeguatamente sperimentato in precedenza sui bovini. Tuttora non risultano invece disponibili, per tali esigenze, i vaccini « inattivati »;

i risultati conseguiti nelle due campagne di vaccinazione già realizzate facendo ricorso ai suddetti « vaccini vivi attenuati » non appaiono certo tranquillizzanti;

infatti, sono stati segnalati dagli allevatori i numerosi e gravissimi effetti collaterali del vaccino, capace di indurre, su animali già in ottima salute, drastica riduzione della produzione di latte, sterilità, aborti e, in molti casi, addirittura la morte dell'esemplare trattato;

si ha ragione di temere, addirittura, che il ricorso a tali vaccini vivi attenuati abbia favorito la diffusione della malattia, anche attraverso lo sviluppo di ceppi virali mai prima individuati nelle zone interessate dalla profilassi. In Sardegna, ad esempio, nel 2002 e nel 2003 la vaccinazione era praticata con il sierotipo BT 2, in quanto questa era l'unica variante del virus riscontrata, nell'isola; durante l'estate del 2003, tuttavia, all'esito di una campagna profilattica che aveva coinvolto il 97,7 per cento del patrimonio ovicaprino, si è registrata una recrudescenza dell'infezione e si è scoperto che essa era dovuta all'azione dei ceppi BT 4 e BT 16, fino ad allora non riscontrati;

nella campagna vaccino profilattica per l'anno in corso dovrà impiegarsi un vaccino vivo attenuato polivalente, non adeguatamente sperimentato, che espone gli animali a rischi ancor più gravi, per i devastanti effetti collaterali, e che, per questo, sembra ingenerare perplessità anche nelle autorità sanitarie e nei servizi veterinari incaricati di procedere al trattamento;

in Sardegna, nell'anno in corso le vaccinazioni hanno avuto inizio alla fine del mese di febbraio e gli allevatori denunciano quotidianamente, con forza, i drammatici inconvenienti che paiono conseguire, come inevitabili effetti collaterali, a questa pratica sanitaria;

da ultimo, essendosi evidentemente acquisita piena consapevolezza dei danni connessi alla profilassi, un'ordinanza adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ha previsto l'erogazione di indennizzi agli allevatori, non solo per gli animali abbattuti nelle zone individuate quali focolai della malattia, ma anche per mortalità, aborti e determinati altri pregiudizi, accertati dalle Autorità regionali competenti;

anche in conseguenza del blocco della movimentazione dei capi le aziende interessate hanno risentito, e risentono, ingenti danni, più marcati nei periodi, quali quelli prossimi alle festività, nei quali è maggiore, sul mercato, la richiesta di carni ovine e caprine;

la campagna di vaccinazione per l'anno in corso, avviata con notevole ritardo, dovrebbe concludersi entro il 30 aprile prossimo e la ristrettezza dei tempi a disposizione dei servizi veterinari competenti non consentirebbe di raggiungere la percentuale di capi vaccinati utile per assicurare l'efficacia preventiva della misura;

il recentissimo provvedimento ministeriale sopra richiamato fra l'altro autorizza le regioni e le province autonome a prorogare al 31 maggio p.v. il termine

finale della campagna di vaccinazione, tenendo conto, però, dei risultati della sorveglianza entomologica, del clima e delle condizioni fisiologiche degli animali. Tali parametri, peraltro, in molti casi scongiureranno di procedere alla vaccinazione oltre la data del 30 aprile originariamente stabilita e, comunque, nemmeno entro il successivo mese di maggio si potrebbe sottoporre al trattamento immunizzante il previsto 80 per cento dei capi sensibili all'infezione;

pertanto, la campagna profilattica in corso potrà risultare sostanzialmente inefficace, oltre che dannosa;

impegna il Governo

a sospendere la campagna di vaccinazione in corso, facendo salva la possibilità di sottoporre al trattamento gli animali sensibili all'infezione (ovini, caprini, bovini) dietro specifica richiesta degli allevatori, anche in vista della movimentazione dei capi;

ad assicurare il costante, capillare e tempestivo monitoraggio della diffusione del virus della *Blue Tongue* e degli effetti collaterali della vaccinazione, finché essa sarà eseguita;

a stanziare le risorse finanziarie adeguate a sostenere economicamente le aziende danneggiate dal contagio del virus della *Blue Tongue* e dalle misure adottate per contrastare l'epidemia;

ad accelerare le procedure per l'erogazione degli indennizzi in favore degli allevatori, in relazione ai danni cagionati dal virus e dalle cautele profilattiche a tal proposito imposte;

a riconsiderare — eliminandole o sospendendole, almeno in coincidenza delle prossime festività — le restrizioni adottate per la movimentazione degli animali, promuovendo, se necessario, la modifica delle attuali norme comunitarie in materia, laddove impongano ingiustificate limitazioni, penalizzanti per la zootecnia, soprattutto in determinate aree del territorio nazionale;

a promuovere fin d'ora la più larga sperimentazione dei vaccini che dovranno utilizzarsi nella campagna profilattica per l'anno 2005 (che dovrebbe effettuarsi dal 1° dicembre 2004 al 30 aprile 2005), affinché siano esclusi, o almeno minimizzati, gli effetti collaterali e i rischi di sieroconversione;

a promuovere la ricerca, la sperimentazione e la produzione, per l'immissione sul mercato dei vaccini inattivati, ritenuti meno insidiosi per il bestiame trattato;

a favorire la lotta contro gli insetti vettori (Culicoidi), innanzitutto con misure di carattere economico, pianificando eventuali disinfestazioni e incentivando le aziende a dotarsi delle strutture adeguate

a proteggere gli animali dall'aggressione di tali insetti, quindi con lo studio dei meccanismi di trasmissione dei diversi ceppi virali da parte dei vettori specializzati;

ad adottare ogni utile iniziativa per il rilancio della zootecnia di qualità, ricercando, allo scopo, la collaborazione degli allevatori.

(1-00352) « Onnis, Porcu, Anedda, Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta ».

(6 aprile 2004)

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento*).

PROGETTI DI LEGGE: MOLINARI; COLA; PERETTI; GAMBINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; POLLEDRI E RODEGHIERO; BUONTEMPO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELLE DISCOTECHE E SALE DA BALLO (566-592-1155-3068-4180-4341-4421)

(A.C. 566 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.126 Jannone, 1.197 Gambini, 1.151 Mascia, 2.130 e 2.132 Rava, 7.109 Jannone, 7.120 Mascia, 7.123 Bellillo, 7.130 Gambini, 10.1 Mascia e sugli articoli aggiuntivi 1.07 Zanettin, 1.010 Moroni, 1.0103 Oricchio, 5.02 Grillini, 7.03 Sinisi, 8.01 (*nuova formulazione*) Jannone, 8.03 (*nuova formulazione*) Mascia, 8.07 Di Teodoro, 8.011 Gambini, 8.012 Sinisi, 8.013 Bressa, 8.014 Grillini, 8.017 Bressa, 8.018 Buontempo, 8.019 Realacci, 9.012 Boato, 9.014 Bressa, 9.015 Gambini, 9.017 Bressa, 9.018 Boato in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 3.

(A.C. 566 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 68-bis. — 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all'aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.

3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, previste dal medesimo

comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, nei mesi di giugno, luglio e agosto, entro le ore 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 e, comunque, non possono riprendere nelle otto ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 2 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.500 euro.

6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Nelle ipotesi previste dal terzo comma del medesimo articolo 666 del codice penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni. In presenza di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione

e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.

7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

ART. 68-ter. — 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario della prefettura — ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo ».

2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di discoteche o sale da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i

criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 17 della Costituzione, in materia di libertà di riunione, e dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, in materia di potestà legislativa residuale delle Regioni, la presente legge detta norme di principio volte a salvaguardare la salute dei cittadini che frequentano le discoteche e le sale da ballo.

- 1. 195.** Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Esercizio di discoteche e sale da ballo).* — Le regioni determinano con propri provvedimenti una fascia oraria di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sulla base del

principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- 1. 175.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Esercizio di discoteche e sale da ballo).* — 1. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute degli utenti dei locali da ballo e di intrattenimento, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce una fascia oraria di chiusura omogenea su tutto il territorio nazionale dei predetti locali, anche annessi alle strutture ricettive definite ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e per i circoli privati ove si svolgono attività musicali o danzanti, che le regioni recepiscono con proprio provvedimento. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.

2. La fascia oraria di cui al comma 1 deve essere sufficientemente ampia da consentire il deflusso dei frequentatori e contrastare il nomadismo notturno.

3. È vietata l'organizzazione di intrattenimenti privati a carattere non familiare successivamente all'orario di chiusura dei locali stabilita ai sensi del comma 1.

4. Possono essere previste deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nella stagione estiva, in determinati periodi dell'anno, in determinate festività o in occasione di ricorrenze di particolare importanza.

5. L'autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 è rilasciata ai locali da ballo e di intrattenimento che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.

6. La licenza all'esercizio di spettacoli o intrattenimenti di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rila-

sciata esclusivamente ai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai trattenimenti danzanti effettuati all'interno di feste organizzate da partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali.

8. Il permesso di utilizzazione di opere musicali per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente per trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

9. In caso di prima violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è inflitta la sanzione pecuniaria di 1.550 euro. Alla seconda violazione la sanzione è elevata a 2.582 euro. A partire dalla terza violazione è disposta la chiusura dell'esercizio per un mese per ogni violazione accertata.

1. 176. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Esercizio di discoteche e sale da ballo*). — 1. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina i criteri relativi all'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

2. Le regioni sulla base dei criteri di cui al comma 1 provvedono a stabilire l'orario di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1. I comuni stabiliscono il predetto orario secondo i criteri individuati dalle regioni e nel rispetto delle diverse realtà locali.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 2 i comuni si attengano nella determinazione degli orari ai seguenti principi e criteri:

a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;

b) chiusura non oltre le ore 5;

c) nessun limite di orario nei giorni del 1° gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale;

d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);

e) protrazione di una ulteriore ora, al termine dell'orario di apertura, per permettere l'ordinato e scaglionato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:

1) è vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;

2) è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;

3) è progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica.

1. 177. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.

2. Le regioni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.

3. Le regioni, fino a quando non avranno provveduto con proprie leggi ai sensi del comma 1, dispongono che i

comuni si attengano nella determinazione degli orari, in linea di massima, ai seguenti principi e criteri:

a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;

b) chiusura non oltre le ore 5;

c) nessun limite di orari nei giorni del 1° gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale;

d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);

e) protrazione di un'ulteriore ora al termine dell'orario di apertura, per permettere l'ordinato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:

1. È vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;

2. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;

3. È progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica.

*1. 2. Bertolini, Di Teodoro, Jannone, Zanettin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.

2. Le regioni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.

3. Le regioni, fino a quando non avranno provveduto con proprie leggi ai sensi del comma 1, dispongono che i comuni si attengano nella determinazione degli orari, in linea di massima, ai seguenti principi e criteri:

a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;

b) chiusura non oltre le ore 5;

c) nessun limite di orari nei giorni del 1° gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale;

d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);

e) protrazione di un'ulteriore ora al termine dell'orario di apertura, per permettere l'ordinato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:

1. È vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;

2. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;

3. È progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica.

*1. 141. Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:

1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.

2. Le regioni, in sede di conferenza Stato-città-Regioni, determinano i criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.

3. Nei locali di cui al comma 1, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione di acqua.

1. 1. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 1, sopprimere le parole: e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni.

1. 111. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 1, dopo le parole: al pubblico aggiungere le seguenti: con fini di lucro.

Conseguentemente al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 2, sostituire le parole: di qualsiasi tipo con le seguenti: con fini di lucro.

1. 110. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 1, sopprimere la parola: musicali.

1. 142. Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 1, sostituire le parole: musicali o danzanti con le seguenti: musicali e danzanti.

1. 7. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 1, dopo le parole: richiesta solo aggiungere le seguenti: se il locale in cui si svolgono le predette attività non è situato in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono revocate le licenze concesse, ai sensi dell'articolo 68, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui il locale di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata.

1. 118-bis. Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Tutti i locali, nei quali si svolgono, anche occasionalmente, le attività di intrattenimento e svago di cui al comma 1 devono essere preventivamente verificati ai sensi dell'articolo 80 del presente decreto e degli articoli 141-142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

1-ter. In caso di inosservanza della presente disposizione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 681 del codice penale, è sempre disposta la chiusura immediata del locale fino all'avvenuta regolarizzazione ».

1. 100. Oricchio.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 2.

***1. 112.** Di Teodoro, Jannone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 2.

***1. 153.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 2.

***1. 154-bis.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 2.

***1. 178.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà.

1. 10. Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1 sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà.

1. 113. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 2, sostituire le parole da: ai circoli privati fino alla fine del comma con le seguenti: agli spacci di somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati di qualsiasi specie, alle imprese agrituristiche, nonché alle manifestazioni da chiunque organizzate nelle quali si effettuano trattenimenti danzanti e musicali.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5 antimeridiane, salvo deroghe disposte dal questore per motivate esigenze. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente alla chiusura, sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici.

al comma 6:

sopprimere il secondo periodo.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora trattasi di trattenimenti effettuati al di fuori di pubblici esercizi è disposta la confisca delle attrezzature per la riproduzione e diffusione del suono, anche se non di proprietà dell'organizzatore del trattenimento.

sopprimere il comma 7.

1. 125. Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 2, sostituire le parole da: ai circoli privati fino alla fine del comma con le seguenti: agli spacci di somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati di qualsiasi specie, alle imprese agrituristiche, nonché alle manifestazioni da chiunque organizzate nelle quali si effettuano trattenimenti danzanti e musicali.

Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, le attività di intrattenimento e di svago, musicali o danzanti, previste dal comma 1, cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, entro le ore 5.

4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5 antimeridiane, salvo deroghe disposte dal questore per motivate esigenze. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente alla chiusura, sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici.

5. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. In presenza di trattamenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.

1. 132. Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione non è richiesta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in modo del tutto occasionale e compatibili con le finalità sociali dei circoli private e delle associazioni medesime.

1. 13. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti ai fini del diritto d'autore è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previa acquisizione presso il richiedente di copia autentica del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo 68, nonché di attestazione dell'avvenuta verifica delle

condizioni di sicurezza ex articolo 80, entrambe riferite al locale ove deve tenersi la manifestazione.

1. 101. Oricchio.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 7.

1. 170. Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 3 e 4.

1. 131. Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 18.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 143.** Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 147.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 154.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 168.** Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 179.** Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. Le regioni, in sede di Conferenza Stato-città-regioni, determinano i criteri che saranno adottati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.

1. 149. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni stabiliscono con regolamento, sentita la consulta degli enti locali, la disciplina relativa agli orari di esercizio dei locali di cui ai commi 1 e 2, fissando le deroghe in considerazione delle particolari festività nazionali e locali.

1. 24. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 127.** Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 148.** Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 155.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pub-

blici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 196.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: , musicali.

1. 144. Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cessano fino alla fine del comma con le seguenti: gli orari di apertura e di chiusura sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

1. 218. Polledri, Stucchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: secondo quanto disposto dalle autorità competenti fino a: entro le ore 3 con le seguenti: entro le ore 4.

1. 102. Oricchio.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dalle autorità competenti fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle otto ore successive al limite orario di

chiusura stabilito dalla Regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico.

1. 180. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 123.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 150.** Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 181.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 400.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3, primo periodo fino a: medesimo capoverso.

***0. 1. 400. 1.** Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3 primo periodo fino a: medesimo capoverso.

***0. 1. 400. 5.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: entro le ore 4 fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero dalle Re-

gioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle dodici ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico.

0. 1. 400. 44. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4 e non possono riprendere nelle sette con le seguenti: 5 e non possono riprendere nelle dodici.

0. 1. 400. 40. Gambini, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e.

0. 1. 400. 14. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine.

0. 1. 400. 21. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia.

0. 1. 400. 13. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

0. 1. 400. 26. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

0. 1. 400. 27. Grillini, Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

0. 1. 400. 28. Leoni, Bressa, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.

0. 1. 400. 25. Grillini, Gambini, Leoni, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.

0. 1. 400. 23. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.

0. 1. 400. 24. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 3.** Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 6.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 41.** Montecchi, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole: vietato l'ingresso *con le seguenti:* vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

0. 1. 400. 42. Leoni, Gambini, Montecchi, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole da: diciotto *fino alla fine del comma con le seguenti:* sedici dopo l'ora 1. È data facoltà ai gestori di richiedere l'esibizione di un documento di identità.

0. 1. 400. 15. Grillini, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 4.

0. 1. 400. 4. Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.

0. 1. 400. 7. Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici

esercizi e ai circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

0. 1. 400. 29. Gambini, Ruzzante, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati la vendita e il consumo di superalcolici.

0. 1. 400. 30. Gambini, Ruzzante, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

***0. 1. 400. 8.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

***0. 1. 400. 31.** Leoni, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

****0. 1. 400. 10.** Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

****0. 1. 400. 16.** Grillini, Preda, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.

0. 1. 400. 32. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Al momento dell'uscita dai locali di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la permanenza nei locali stessi abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche e che intendano porsi alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema che favorisca l'accompagnamento a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

0. 1. 400. 45. Sinisi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche.

0. 1. 400. 33. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: « nei mesi » fino alla fine del comma con le seguenti: « entro le ore 4 e non possono riprendere nelle sette ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattarsi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nelle notti dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole minori in cui è interdetta la circolazione dei veicoli ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma. »

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto dopo l'ora 1. »;

sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 3 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto di vendita, nella medesima fascia oraria, si applica anche alla vendita effettuata mediante gli apparecchi di distribuzione automatica. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è prevista la distribuzione gratuita di acqua. »

1. 400. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino alla fine del comma 4 con le seguenti: entro quattro ore dall'apertura al pubblico e non possono riprendere prima di venti ore dalla chiusura

precedente. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di intrattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 15 ed il 16 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale.

1. 135. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino a: e, comunque, con le seguenti: entro le ore 4 e.

1. 106. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnerò Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro le ore 4 con le seguenti: non oltre le ore 5.

Conseguentemente, sopprimere il resto del periodo fino a: successive.

1. 114. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 con le seguenti: 5, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 4.

1. 200. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 4 aggiungere le seguenti: o, nel caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 1.

1. 119. Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 3 aggiungere le seguenti: o, nel

caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 24.

1. 120. Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti di questi ultimi possono essere erogati servizi diversi dalla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, compreso l'ascolto della musica in misura da consentire la conversazione, secondo livelli acustici stabiliti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I livelli acustici di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7.

1. 31. Sinisi, Fistarol, Colasio, Molinari.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, dal penultimo venerdì di dicembre al secondo sabato di gennaio e per l'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale, il sindaco può autorizzare deroghe alle limitazioni di orario per i locali in regola con la legislazione vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I requisiti per i locali di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7.

1. 137. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e della notte.

1. 184. Grillini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine.

1. 183. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia.

1. 182. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

1. 209. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

1. 189. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

- 1. 190.** Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.

- 1. 185.** Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.

- 1. 186.** Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o dei sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.

- 1. 187.** Boato, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere derogate dai sindaci per un massimo di novanta giorni sulla base di esigenze di carattere turistico culturale che si possono verificare nell'arco dell'anno.

- 1. 145.** Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« *3-bis.* Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di diciotto anni dopo le ore 1 »

- 1. 107.** La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnerò Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« *3-bis.* I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso nei locali di cui all'articolo 1, emessi prima delle ore 23, non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore al 50 per cento di quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- 1. 197.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« *3-bis.* I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- *1. 126.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

***1. 151.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È stabilito uno sconto del 30 per cento sul costo del biglietto per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 entro e non oltre la mezzanotte ».

1. 108. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnerò Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È prevista una riduzione non inferiore al 30 per cento sul costo del biglietto di ingresso per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 prima delle ore 0,30 ».

1. 134. Carrara, Garnerò Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 104.** Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 157.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 169.** Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 197-bis.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 130.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 158.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività

previste dal comma 1, sono vietati la vendita ed il consumo di superalcolici ».

1. 198. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

1. 151-bis. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

***1. 138.** Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

***1. 191.** Gambini, Leoni, Grillini, Ruzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono vietati fino a: ore 2 con le seguenti: titolari della licenza prevista dall'articolo 68 sono vietate la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici tra le ore 3.

1. 117. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 105.** Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 159.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 139.** Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Negli stessi locali è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la loro permanenza nel locale abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche. È fatto divieto a chiunque di introdurre dall'esterno nei medesimi locali alimenti o bevande alcoliche o superalcoliche. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal gestore del locale, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.

1. 118. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

*** 1. 140.** Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

* **1. 210.** Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

1. 172. Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 121. Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.

1. 192. Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei locali di cui al comma 1 è vietata la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni».

1. 115. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.

* **1. 300.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.

* **1. 301.** Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.

** **1. 302.** Bertolini, Jannone, Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.

** **1. 303.** Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 5.

1. 161. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: applica fino alla fine del comma con le seguenti: applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis».

1. 103. Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.

* **1. 305.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.

* **1. 306.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole: da 1.000

euro a 2.500 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 10.000 euro.

1. 350. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per il raggiungimento della massima sicurezza alla guida degli autoveicoli e dei motoveicoli è fatto obbligo ai gestori dei locali di cui ai commi 1 e 2 di attrezzare all'ingresso degli stessi apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico con personale idoneo o con sistemi automatici. I conducenti di autoveicoli o motoveicoli sono obbligati ad effettuare la misurazione all'uscita dai locali. Al conducente dell'autoveicolo o del motoveicolo deve essere rilasciata certificazione dell'avvenuta misurazione. Al conducente sprovvisto del predetto certificato è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro ed in aggiunta è effettuato immediatamente il ritiro della patente per trenta giorni. »

1. 354. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 6.

1. 162. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

1. 351. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 7.

* **1. 62.** Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 7.

* **1. 163.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 7 con il seguente.

« 7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis ».

1. 199. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 63.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 64.** Bertolini, Di Teodoro, Jannone, Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 193.** Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 15.000 euro a 45.000 euro.

1. 352. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.

1. 194. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni ».

1. 353. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, sopprimere la lettera b).

1. 136. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sopprimere le parole da: e con un rappresentante fino alla fine della lettera.

1. 68. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattamento danzante.

* **1. 128.** Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattamento danzante.

* **1. 166.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, comma 2, sopprimere le parole da: , presentando fino alla fine del comma 2.

1. 116. Di Teodoro, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai *night club* tradizionali registrati in un apposito registro tenuto presso ogni questura. Per *night club* tradizionale si intende quel locale di capienza non superiore a 250 posti, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e che è munito di specifiche attrezzature per l'effettuazione degli spettacoli.

2. Il questore, a seguito di istanza del titolare dell'esercizio, accertata la presenza degli elementi di cui sopra, provvede all'iscrizione del locale nell'elenco. Decorsi sessanta giorni dalla domanda, la stessa si intende accolta in caso di mancata adozione e comunicazione del diniego. Durante tale termine, se la domanda è presentata per la prima volta, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, resta sospesa.

1. 0103. Oricchio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai « *night club* tradizionali » registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.

2. Per « *night club* tradizionale » si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30,

che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.

3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

* **1. 07.** Zanettin, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai « *night club* tradizionali » registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.

2. Per « *night club* tradizionale » si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.

3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

* **1. 010.** Moroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La concessione dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di bevande alcoliche si uniforma alle norme della presente legge.

2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previo accertamento che i trattenimenti danzanti siano organizzati in luoghi riconosciuti idonei sotto il

profilo della sicurezza e della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelli effettuati in ambiti familiare, sono sottoposti alle norme di cui alla presente legge.

1. 013. Jannone.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

